

COMUNE DI LAPPANO (CS)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 del 29/03/2025

OGGETTO:	Parere su proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027”
----------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 10, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale a oggetto: *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente”*, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Accertato che le facoltà assunzionali risultano definite dal:

D.l. 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, che all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020, secondo il quale:

- ai sensi dell'art. 3, il comune di Lappano rientra nella lett. a), come dimostrato dal prospetto allegato alla proposta della Giunta;
- Il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Lappano è il 29,5% rispetto alle entrate correnti ai sensi dell'art. 4;

Vista la proposta di approvazione in oggetto con la quale la Giunta comunale dovrà approvare il "PIAO" Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ai sensi dell'art 6 del D. L. n. 80/2021, nel quale fa parte il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025–2027 e il relativo piano occupazionale, che prevede:

- 1 assunzione per l'anno 2025 (1 figura ex cat. D, ora EQ) i cui costi sono pari ad euro 11.941,01 a partire dal mese di Maggio 2025.
- Le risorse necessarie saranno recuperate della minore spesa per l'attività di supporto all'ufficio ragioneria.
- Nessuna assunzione è prevista nel biennio 2026/2027;

RILEVATO Che dai dati forniti dall'ente e contenuti nella proposta di deliberazione della Giunta del PIAO, è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

CONSIDERATO Che dai dati forniti dall'Ente,

1. il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2025 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 non supera i parametri anzi l'Ente risulta un Ente virtuoso e il limite risulta pari ad euro 330.325,85;
2. ai sensi dell'art. 1, c. 562, L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 l'ente non supera il limite della spesa di personale dell'anno 2008 che era pari a euro 359.245,57, in quanto la spesa preventivata per l'anno 2025 ammonta ad euro 307.633,25;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

che il piano triennale dei fabbisogni di personale e la relativa dotazione organica/piano occupazionale per il periodo 20..-20.. *rispettano/non rispettano* i vincoli imposti dal comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 nonché una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, limitatamente alle proprie competenze, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il verbale di chiude alle ore 13:00. Letto, approvato e sottoscritto.

Revisore Unico

FIRMA
Dott. LUIGI BELLIARDI
